



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BARI SEZ.STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI PAOLA | DR ONOFRIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DIMA | LUCIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CAZZOLLA | FERNANDO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2524/11 depositato il 13/06/2011

- avverso la sentenza n. 421/2/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TARANTO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

controparte:

CA SAMO GIUSEPPE
VIA ALOIDE DE GASPERI 17 74015 MARTINA FRANCA TA

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3433000615199401/199412 IRPEG + ILOR 1994

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 2524/11

UDIENZA DEL

30/09/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

6/16

PRONUNCIATA IL:


30/9/15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/01/16

Il Segretario
Il Segretario
Michele Lattarulo

Michele Lattarulo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Taranto in data 21.11.2000 notificava al Signor [REDACTED] l'avviso di accertamento n° 34323000615 con il quale veniva accertato a carico della "[REDACTED]" un reddito per l'anno d'imposta 1994 pari a lire 334.117.000.

Proposto ricorso innanzi alla CTP di Taranto, cui il contribuente chiedeva dichiararsi l'illegittimità di detto avviso di accertamento, adducendo di essere rimasto del tutto estraneo all'attività di verifica posta in essere dalla Guardia di Finanza e di non essere mai venuto a conoscenza del pvc della G.d.F. richiamato nell'avviso di accertamento al quale risultavano allegati solo quattro fogli.

L'adita CTP con sentenza n° 421/02/2010 del 14.4.2010 accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di accertamento opposto, con compensazione di spese

Avverso la citata sentenza ha presentato appello l'Agenzia delle Entrate di Taranto deducendone la illegittimità nella parte in cui ravvisa il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e nella parte in cui ha annullato l'avviso di accertamento. Conclude per la riforma della impugnata sentenza, con vittoria di spese.

Il Signor [REDACTED] non risulta costituito.

Alla odierna udienza pubblica è comparsa per l'A.F. la Dott. Grieco Tiziana la quale si riporta all'atto d'appello del quale ne chiede l'accoglimento.

Nessuno è comparso per il contribuente.

La Commissione decide come da separato dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e, pertanto, non merita l'accoglimento.

Con i due motivi di gravame l'A.F. censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'opposto avviso di accertamento assumendo che i primi giudici erroneamente hanno

ritenuto il difetto di motivazione dell'avviso .sul presupposto che il pvc in esso richiamato non fosse stato mai notificato al contribuente, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.

La doglianza e la motivazione a supporto, non sono condivisibili.

Secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione , ai sensi dell'art.7 della legge 27 luglio 2000 n° 212, l'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti a condizione che quest'ultimi siano allegati all'atto notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale, ovvero siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione (ex multis Cass. 12110/2012).

Come correttamente rilevato dai primi giudici, il Signor ██████████ ██████████ non risulta mai essere intervenuto nelle operazioni di verifica della G.d.F. né mai si è instaurato nei suoi confronti alcun contraddittorio; tanto è vero che nell'opposto avviso di accertamento, con riferimento al pvc della G.d.F., viene espressamente precisato che esso pvc, redatto in data 20.3.97, è stato ricevuto (da) e consegnato in copia al ██████████ ██████████ nella sua qualità di amministratore unico della Srl ██████████ ██████████

Appare, dunque, evidente l'estraneità dell'odierno appellato rispetto alle operazioni di verifica ed alle sue conclusioni , siccome compendiate nel richiamato pvc consegnato a mani del Signor ██████████ che a tal riguardo, ha dichiarato: "Prendo atto del contenuto del presente verbale e mi riservo di presentare eventuali controdeduzioni presso gli Uffici competenti."

Devesi, pertanto confermare il (già) rilevato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, dacchè la mancata partecipazione dell'odierno appellato alle operazioni di verifica e la omessa allegazione del relativo pvc non ha consentito al contribuente medesimo di poter adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, con riguardo anche all' adombrata responsabilità e alle irrogate sanzioni.

Pertanto, ferma restando la definitività dell'accertamento a carico della Società per effetto della omessa impugnazione da parte del curatore fallimentare, unico soggetto legittimato ad causam, va dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento notificato nei confronti del Signor XXXXXXXXXX


Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'ufficio. Nulla per le spese. l

Taranto 30.9.2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

